

CIRCOLARE TECNICA 02/13

Milano, 8 luglio 2013

OGGETTO: Approfondimento in tema di attività cd di segnalazione e factoring

Cordiali saluti

Il Segretario Generale Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	Ivan TOMASSI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Giuliana PETROZZI		
FIDIS	Luigi MATTA		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Bruno PASERO		
IFITALIA	Direzione Generale		
INVITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

La Vostra Associazione, sulla base delle riflessioni condotte in seno alla Commissione Tecnica Legale, ha formulato una richiesta di parere all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) in relazione a due casistiche rientranti nel contesto dell'operatività delle società di factoring che, alla luce delle nuove norme introdotte dal decreto 141/2010 in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e delle recenti note di chiarimento emanate dal MEF – Dipartimento del Tesoro (Prot. DT 85076 – 30/10/2012 e DT 100578 – 21/12/2012) in ordine alla riconduzione della generica attività di "segnalazione" al perimetro delle attività disciplinate dal Titolo VI-bis, necessitavano di specifico approfondimento.

Si tratta in particolare delle convenzioni stipulate con:

- i grandi debitori per le segnalazioni dei nominativi dei fornitori (potenziali clienti cedenti della società di factoring) finalizzate a facilitare l'accesso dell'impresa fornitrice al contratto di factoring (anche con eventuale riconoscimento del credito e accettazione a priori della cessione) e ottenere migliori condizioni per le tempistiche di pagamento (anche con eventuale stipula con il factor di un contratto di dilazione di pagamento);
- 2. i confidi per le segnalazioni dei nominativi dei propri associati finalizzate a favorire l'accesso degli associati al contratto di factoring.

L'OAM ha fornito un riscontro al quesito posto, in allegato per pronto riferimento, confermando per entrambe le casistiche proposte l'esclusione dall'ipotesi di attività di mediazione creditizia.





Roma, 25 giugno 2013

ASSIFACT Associazione Italiana per il Factoring Via Cerva, 9 20122 MILANO

Alla c.a. del dott. Alessandro Carretta - Segretario Generale

OGGETTO: Approfondimento in tema di attività cd di segnalazione e factoring

Si riscontra la nota di codesta Associazione del 24 maggio 2013, Rif.: 199/13/BP, con la quale vengono chiesti allo scrivente Organismo chiarimenti in merito allo svolgimento di attività di segnalazione interessante il settore factoring.

Lo scrivente Organismo provvede a formulare le proprie valutazioni in merito a quanto richiesto.

Ai sensi dell'art. 128-sexies, commi 1 e 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB") "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.(...).

Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza".

La riforma del settore ha rimodellato la figura del mediatore come un consulente qualificato la cui indipendenza dalle parti e l'adeguata capacità reddituale gli consentono di avere un potere contrattuale tale da permettergli di ottenere condizioni più favorevoli al cliente nella contrattazione con l'intermediario finanziario.

Sulla base delle nuove disposizioni, in virtù anche dei chiarimenti intervenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le Note del 30/10/2012 - Prot. DT 85076 e del 21/12/2012 - Prot. DT 100578, l'iscrizione nell'apposito elenco costituisce presupposto necessario per lo svolgimento



della cosiddetta attività di "segnalazione", che risulta pertanto esclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari.

A sostegno di tale interpretazione appare opportuno rilevare come il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito il "Decreto"), abbia abolito il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, il quale espressamente prevedeva che la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte, tra gli altri, di soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali, non integrava la mediazione creditizia.

Risulta del tutto pacifico, dunque, che l'esercizio dell'attività di "segnalazione" è subordinato all'iscrizione nell'elenco tenuto dall'OAM.

Inoltre, l'art. 12, comma 1, del Decreto, sancisce che "non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, nè di mediazione creditizia:

- a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; (...)
- c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1".

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, le fattispecie portate all'attenzione di questo Organismo devono innanzitutto essere inquadrate nell'ambito della operazione di factoring.

Quest'ultima, disciplinata dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, è il contratto con il quale una parte (generalmente una banca o un intermediario finanziario) detta *factor* acquista, per un certo periodo di tempo e a titolo oneroso, i crediti non ancora esigibili che un imprenditore (in genere imprese venditrici di beni) vanta nei confronti della propria clientela. Il factoring viene qualificato come contratto atipico, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un'impresa, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, in unione, di solito, con



un'operazione di finanziamento all'impresa, quale elemento funzionale caratterizzante e talora con un'operazione di assicurazione, quando il *factor* assume il rischio dell'insolvenza del debitore.

Diffusa è, inoltre, la figura del "reverse factoring" in cui è la società debitrice che stipula un accordo con la società di factoring, quest'ultima impegnandosi ad acquistare i crediti vantati dai fornitori dell'impresa cliente nei confronti del debitore stesso. E' un'operazione che viene utilizzata soprattutto nelle relazioni con gruppi industriali di grandi dimensioni in modo da creare degli accordi di convenzione con il *factor* nella maggior parte dei casi di carattere esclusivo.

In questo contesto operativo sopra delineato brevemente rientrano le due casistiche oggetto di approfondimento alla luce delle novità introdotte dal richiamato quadro normativo. In particolare ci si riferisce alle seguenti due convenzioni stipulate con:

- i grandi debitori per le segnalazioni dei nominativi dei fornitori (potenziali clienti cedenti della società di factoring) finalizzate a facilitare l'accesso dell'impresa fornitrice al contratto di factoring (anche con eventuale riconoscimento del credito e accettazione a priori della cessione) e ottenere migliori condizioni per le tempistiche di pagamento (anche con eventuale stipula con il *factor* di un contratto di dilazione di pagamento);
- i confidi per le segnalazioni dei nominativi dei propri associati finalizzate a favorire l'accesso degli associati al contratto di factoring.

In particolare, ci è stata chiesta conferma della rientranza o meno delle due casistiche nelle esimenti rispettivamente disciplinate all'art. 12 del lettera a) e c), del decreto sopra citato.

Escludendo a priori l'attività dell'agente in attività finanziaria, si tratta in sostanza di verificare se le casistiche sopra citate possano rientrare nel perimetro dell'attività di mediazione creditizia, considerando che tali soggetti segnalano i nominativi dei clienti e dei propri associati ai fini di cui sopra e che l'acquisto di crediti di impresa, ricompreso nel servizio di factoring, rientra nella più generale categoria della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art.3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.

Per quanto concerne la fattispecie di cui al punto 2, si ritiene di poter confermare l'orientamento espresso dalla associata nella propria richiesta.

Infatti, il dettato normativo di cui alla lett. c), dell'art. 12 citato risulta essere chiaro sul punto: le convenzioni stipulate dalle società di factoring con i confidi per le segnalazioni dei



nominativi dei propri associati finalizzate a favorire l'accesso degli associati al contratto di factoring possono ritenersi rientranti in tale esenzione, non venendo le stesse a costituire attività di mediazione creditizia.

Per quanto riguarda le convenzioni stipulate dai grandi debitori con le società di factoring di cui al punto 1, invece, si rendono necessari alcuni approfondimenti.

Tali convenzioni, infatti, si inseriscono nella logica delineata per il *reverse factoring* sopra delineato.

Per le concrete modalità operative con cui la convenzione viene stipulata e per il settore, quello precipuo del factoring, in cui viene a collocarsi, sembrerebbe che tale operazioni non rientrino propriamente nella fattispecie del mediatore creditizio, seppur attraverso l'attività di segnalazione.

Infatti, l'attività del debitore che segnala il nominativo del fornitore (cedenti della società di factoring) al *facto*r sembra non poter rientrare nell'attività propria del mediatore creditizio ex art. 128-sexies del TUB, in quanto non "mette in relazione, anche attraverso società di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".

Il debitore, secondo quanto descritto, è una impresa che svolge altre attività commerciali secondo le disposizioni civilistiche, che è legata da un rapporto di natura commerciale con il fornitore segnalato. La finalità della segnalazione, dunque, così come descritta, rientra negli *steps* del rapporto contrattuale di factoring che si crea tra lo stesso, il fornitore (creditore) e la società di factoring (banca o intermediario finanziario).

Inoltre, sembrerebbe che il debitore non svolga una attività di consulenza o promozione del prodotto/società di factoring presso il fornitore, né viene svolta una attività di prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante (*factor*) ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto.

Infine, la segnalazione avrebbe anche carattere occasionale e, dunque, non avrebbe carattere esclusivo.

Sembrerebbe che tale segnalazione non rientri propriamente in quella tipica che viene posta in essere da coloro che svolgono l'attività di mediazione creditizia. L'attività di quest'ultimo, infatti, è volta esclusivamente a proporre il prodotto finanziario e a facilitare l'incontro tra l'intermediario specializzato e l'impresa, senza entrare nel merito del contratto.



Tuttavia, non troverebbe applicazione sul punto l'art. 12, comma 1, lett. a) secondo il quale "la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito".

In *primis*, tale esimente non ricalca pienamente la fattispecie *de quo* ove è il debitore (i.e. il cliente del fornitore) e non il fornitore che stipula la convenzione con gli intermediari finanziari al fine di addivenire a migliori condizioni di accesso a finanziamenti per l'acquisto di beni.

Bisogna, però, prendere atto che qualora tale convenzione fosse stata posta dal fornitore nell'ambito del factoring propriamente detto l'esimente di cui sopra ricalcherebbe la casistica.

In sostanza, se si conferma il contesto operativo così come sopra descritto, visto che il contratto di *reverse factoring* persegue la stessa *ratio* del factoring ordinario, si può essere indotti ad applicare analogicamente tale esimente al contesto operativo sopra descritto e alla relativa segnalazione posta in essere.

Il Direttore Generale

Federico Luchetti